

**IL DIACONATO PERMANENTE
NEL MISTERO E NELLA MISSIONE
DELLA CHIESA**

Direttorio della Diocesi di Lodi

Lodi -2001

IL VESCOVO DI LODI

Dopo alcuni anni di ponderata riflessione vede la luce il Direttorio per il diaconato permanente nella nostra diocesi, redatto dalla Commissione apposita, che qui ringrazio. La scelta è stata auspicata dagli organismi di comunione della Chiesa locale ed è possibile avviare da quest'anno l'iter formativo grazie al quadro di riferimento costituito da questo testo e dalla nomina dei responsabili del discernimento e della formazione. Nell'ultima cena Gesù ci ha offerto l'immagine del diacono, con il gesto della lavanda dei piedi ai discepoli. La celebrazione eucaristica è la memoria di Gesù che serve, è il luogo dove la Chiesa impara a servire. Il rimando all'eucaristia è d'obbligo per il diacono, la comprensione della sua figura, la sorgente della sua spiritualità. Ritengo significativo che questo direttorio venga pubblicato nella festa dell'eucaristia, festa della consegna incondizionata di Gesù Cristo al Padre suo e a tutta l'umanità. Non manchi mai nei futuri diaconi della nostra diocesi il desiderio e la volontà di rispecchiarsi in questo modello, anche attraverso una assidua contemplazione di Cristo nell'eucaristia, per poterlo degnamente ripresentare nella vita.

Questo direttorio viene promulgato *ad experimentum* per un quinquennio. Sarà opportuno che nelle sedi competenti venga presentato. Dipenderà soprattutto dai futuri diaconi se questo ministero non si ridurrà all'istituzionalizzazione di un ruolo in più, ma contribuirà a ridefinire in senso più evangelico il quadro ministeriale della Chiesa e a promuoverne la capacità e generosità nel servire.

Sento che nella nostra Chiesa ci sono le possibilità e le risorse per un prudente e fiducioso avvio di questo cammino: nella logica dell'eucaristia ringrazio di questo dono che il Signore fa alla sua Chiesa e in essa soprattutto al vescovo e ai sacerdoti; la fraternità si arricchisce e la preghiera ha un motivo in più di intercessione. Allo stesso tempo si accresce la responsabilità nel discernimento, nella formazione e nella futura collaborazione: si tratta di custodire il dono in ordine al frutto che il Signore si aspetta. Con questo dono che fa appello alla nostra responsabilità, il Signore aiuti la sua Chiesa, noi tutti, ad assumere più decisamente la logica eucaristica della sua vita.

Lodi, 17 giugno 2001 - *solennità del Corpo e Sangue del Signore*

+ Giacomo Capuzzi
vescovo

Sigle

CIC: *Codice di Diritto Canonico*, 1983

DMDP: CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti*, 22 febbraio 1998

DP: CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *I diaconi permanenti nella chiesa in Italia. Orientamenti e norme*, 1 giugno 1993.

NF: CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti*, 22 febbraio 1998.

INTRODUZIONE

Poiché nella nostra diocesi la realtà del diaconato permanente non è ancora presente e quindi è pressoché sconosciuta, c'è motivo di pensare che possano sorgere spontanee almeno due domande: “Chi è il diacono permanente? A che serve?”. L'unico metro di riferimento è il cosiddetto diaconato “transeunte”, cioè quel ministero a cui sono ammessi i candidati al sacerdozio, ma il cui esercizio, di solito, dura solo qualche mese prima dell'ordinazione presbiterale. Di quella figura diaconale è percepito soprattutto il ruolo di aiuto nelle celebrazioni liturgiche (proclama il vangelo, a volte tiene l'omelia, distribuisce l'eucaristia e la porta agli ammalati, battezza...).

Il presente documento intende rispondere ai due interrogativi esposti e, partendo dalla constatazione che la Chiesa ha visto dal suo sorgere la presenza di diaconi, aggiunge una terza domanda: “Cosa manca in una comunità ecclesiale quando questo ministero è assente?”.

Cercheremo di far tesoro dell'esperienza maturata in Italia dopo il Concilio Vaticano II e attingendo alle preziose indicazioni fornite dai recenti documenti sul diaconato permanente, tenteremo di tracciare la fisionomia di tale ministero, che permetterà alla nostra Chiesa non solo di scoprire nuove vocazioni al proprio interno, ma anche di migliorare la percezione del ministero diaconale in vista del sacerdozio.

I

LA FIGURA DEL DIACONO

“Io sto in mezzo a voi come colui che serve” (Lc 22,27)

1. Il primo passo da compiere è quello di riferirci alla realtà del ministero ordinato e di cogliere il legame tra questo e il mistero di Cristo. Diaconato, presbiterato ed episcopato sono espressione dell'unico ministero a cui si viene abilitati mediante il sacramento dell'Ordine. In forza di tale sacramento, i ministri vengono configurati in modo particolare a Cristo. Tra di essi, il diacono vive la **speciale configurazione a Cristo servo** (“diacono” è una parola greca che significa appunto servo), che diventa perciò la base della sua spiritualità. Il Figlio incarnandosi si è abbassato senza accampare nessuna pretesa, ma solo rispondendo prontamente e generosamente all'appello del Padre, fino a velare la sua dignità nel gesto dello schiavo della lavanda dei piedi ai discepoli. La vocazione diaconale è una chiamata ad una carriera in senso inverso, quello dell'abbassamento, ad una logica di condivisione del farsi «tutto a tutti, pur di guadagnarne qualcuno», senza aspettarsi la conta dei risultati del sacrificio di sé. È la logica del seme che è posto nella terra a morire se vuole portare frutto.

Anche se esternamente non si nota una particolare differenza del diacono rispetto alla condizione di vita degli altri credenti, a tal punto che molti servizi svolti dai diaconi sembrano essere gli stessi di quelli prestati dai laici, tuttavia la grazia sacramentale fa sì che tutti gli atti propri dell'esercizio del ministero diaconale ripresentino l'azione di Cristo servo¹. Nello stesso tempo, nella figura del diacono, è la Chiesa intera ad essere richiamata con maggiore evidenza, continuità e cura alla sua costitutiva dimensione diaconale.

I diaconi sono ministri nella Chiesa di Dio, non solo dispensatori di cibi e bevande²

2. In forza del sacramento il diacono anima, in modo qualificato e con un mandato specifico, quel particolare compito di servizio (*diakonia*) a cui è chiamato l'intero popolo di Dio. Se è vero che tutti i membri del popolo di Dio sono chiamati a porsi al servizio della salvezza (cioè ad essere segno della premura della Chiesa per le necessità delle persone e la ricerca della loro pienezza di vita), il diacono accoglie *nella propria persona*, e non soltanto nel riferimento a qualche iniziativa della comunità o di qualche aggregazione ecclesiale, la missione di diventare *con tutta la propria vita* un segno di Cristo servo.

Ci troviamo di fronte ad un ministero che è “servizio di carità”, il cui scopo è quello di aiutare e promuovere tutti i membri della Chiesa particolare affinché possano partecipare, in spirito di comunione e secondo i loro carismi, alla vita e alla missione della Chiesa³. Quale animatore della ministerialità della Chiesa il diacono non è la copia ridotta o il sostituto parziale del presbitero, ma il suscitatore e coordinatore di figure ministeriali rispondenti alle diverse situazioni e fasi storiche della comunità ecclesiale.

¹ «Il diaconato viene conferito mediante una speciale effusione dello Spirito (*ordinazione*), che realizza in chi la riceve una specifica conformazione a Cristo, Signore e servo di tutti. L'imposizione delle mani al diacono non è per la celebrazione eucaristica, ma per il servizio. Il diacono, come partecipazione dell'unico ministero ecclesiastico, è nella Chiesa segno sacramentale specifico di Cristo servo. Suo compito è di essere interprete delle necessità e dei desideri delle comunità cristiane e animatore del servizio, ossia della *diakonia*, che è parte essenziale della missione della Chiesa» (NF 5).

² Cf. IGNAZIO DI ANTIOCHIA, *Lettera alla Chiesa di Tralli* 2,3.

³ DMDP 37

“Non è ordinato per il sacerdozio, ma per il servizio del vescovo”⁴

3. Il ministero ordinato, organicamente articolato, è unico nella Chiesa. Esso è conferito in pienezza al vescovo; diaconato e presbiterato si rapportano in modo stretto al ministero ordinato del vescovo, di cui costituiscono una diversa partecipazione. L'ordinazione sacramentale crea perciò un legame originale, intrinseco e reciproco fra il diacono e il vescovo.

Il diacono non è ordinato per presiedere l'eucaristia e la comunità ma per sostenere in questa presidenza il vescovo e il presbitero. Un rapporto che dice comunione del diacono con il vescovo e adesione al suo piano pastorale, come anche ascolto e dialogo da parte del vescovo delle istanze che gli giungono attraverso il diacono, considerato dalla tradizione “l'orecchio del vescovo, la sua bocca, il suo cuore”⁵.

Si comprende facilmente, da questa prospettiva, che l'ambito di esercizio del ministero diaconale, in piena sintonia e disponibilità al vescovo, propenderà ad assumere un carattere diocesano, anche quando esso si tradurrà in un servizio a favore di un'unità pastorale o di una parrocchia.

La comune partecipazione al sacramento dell'ordine instaura una speciale relazione tra diaconi e presbiteri, che valorizza e integra i due specifici e originali carismi. L'autonomia dei ruoli deve tendere alla più stretta collaborazione nel comune servizio al popolo di Dio e nell'unico riferimento al vescovo.

Disse allora lo Spirito a Filippo: “Va' avanti, e raggiungi quel carro” (At 8,29)

4. Nella missione attuale della Chiesa ha assunto un carattere prioritario l'azione evangelizzatrice in una forma rinnovata. La priorità dell'evangelizzazione deve avvertirsi anche nella figura e nella missione del diacono. La condizione di diacono e simultaneamente di uomo che vive le esperienze cosiddette "secolari" quali la famiglia, la professione, l'impegno sociale favorisce sotto diversi profili l'inserimento del seme del vangelo nel tessuto vitale della Chiesa e della società: attraverso l'esercizio competente di una professione; attraverso la tessitura paziente di rapporti di fraternità; attraverso la promozione di rinnovate forme di annuncio capillare o di ascolto della Parola in gruppo; attraverso la penetrazione evangelica negli ambienti di vita e di lavoro; attraverso la faticosa edificazione di climi comunitari che diano forma attraente e credibile al Vangelo; attraverso la proposta di figure ministeriali missionarie nel campo dell'educazione, della famiglia, dell'accoglienza e integrazione degli immigrati; attraverso la attivazione di energie personali e di risorse economiche a servizio dei meno fortunati.

“Uomini di buona reputazione, pieni di Spirito e di saggezza” (At 6,3)

5. «La vocazione al diaconato non è semplice momento di organizzazione dei servizi ecclesiali, ma procede da Dio come avvenimento di grazia»⁶. Il diaconato, quale modalità di partecipazione al sacramento dell'ordine, è un dono che Dio fa alla sua Chiesa, compatibile tanto con la condizione celibataria di sequela di Cristo (che l'ordinazione rende irreversibile), quanto con la condizione matrimoniale, già in atto antecedentemente all'ordinazione diaconale.

Nel primo caso esso sviluppa e porta a compimento una chiamata personale a configurarsi a Cristo Servo in modo esclusivo e a dedicarsi con tutte le proprie energie alla Chiesa, perché non perda la somiglianza con la *diakonia* del suo Signore.

⁴ Tradizione Apostolica, 8.

⁵ Didascalia degli apostoli 11,44.

⁶ DP 10.

Nel secondo caso esso si connette al sacramento del matrimonio e fa i conti da una parte con una relazione coniugale da coltivare come segno del rapporto di Cristo con la Chiesa, fondamento della Chiesa domestica, dall'altra con l'esercizio del ministero diaconale quale segno della dedizione di Cristo alla Chiesa intera e quale strumento della formazione di ogni membro del popolo di Dio ad imitare la dedizione di Cristo, la sua capacità di mettersi a servizio dell'umanità per la sua salvezza.

Nell'eucaristia - sacramento per eccellenza di Cristo Servo - le due forme di vita diaconale si ritrovano. Il ministero del diacono sposato si riflette nel legame del corpo eucaristico con la sua sposa terrena, cioè questa Chiesa attuale. Il diacono celibe legge il proprio ministero nell'annuncio che l'eucaristia costituisce del ritorno glorioso del Signore, quando Sposo e Sposa saranno totalmente trasfigurati dallo Spirito e la *diakonia* terrena avrà maturato il suo riposo, alla mensa del Signore, che «in persona passerà a servirli».

II

IL MINISTERO DEL DIACONO

6. Dopo aver cercato di esplicitare i tratti che caratterizzano la figura del diacono e quindi rispondere alla domanda “chi è questo ministro?”, possiamo dare risposta anche a quell’altra domanda iniziale: “a che serve?”. Avendo dato priorità all’individuazione dell’identità del diacono, abbiamo già compiuto un primo passo: la scoperta del dono della vocazione diaconale non deve essere ristretta ad una visione utilitaristica (se non aggiunge niente di nuovo ai compiti svolti dai vari ministri, questa figura “non serve”!), ma apre ad una considerazione della realtà ecclesiale più gratuita: il Signore ha donato alla comunità una risorsa in più, un “colore” in più con cui realizzare il suo capolavoro. La valorizzazione del diaconato, come scelta di vita permanente, non potrà che arricchire ulteriormente la vita delle nostre comunità, se queste non si adagiano in prospettive ristrette, ma si impegnano a investire tutti i talenti che il Signore ha posto nelle loro mani.

7. La domanda “a che serve?” si tramuta allora in una domanda ulteriore: “come serve?”, non più nel senso di mostrare un’utilità, ma nel senso di indicare le modalità del servizio diaconale, cioè gli ambiti di questo ministero.

Il Concilio Vaticano II ha sintetizzato il ministero del diacono con la triade «diaconía della liturgia, della parola e della carità»⁷. Su questa linea si espresse anche Giovanni Paolo II, quando rivolgendosi ai partecipanti al Convegno dei diaconi permanenti promosso dalla Conferenza episcopale italiana affermò: «Il diacono nel suo grado personifica Cristo servo del Padre, partecipando alla triplice funzione del sacramento dell’ordine: è *maestro*, in quanto proclama e illustra la Parola di Dio; è *santificatore*, in quanto amministra il sacramento del battesimo, dell’eucaristia e i sacramentali, partecipa alla celebrazione della S. Messa, in veste di “ministro del Sangue”, conserva e distribuisce l’eucaristia; è *guida*, in quanto è animatore di comunità o settori della vita ecclesiale»⁸.

Guardando al vissuto diaconale già realizzato in altre diocesi italiane ci sembra di poter individuare alcuni ambiti privilegiati: l’annuncio del vangelo, il culto divino, il servizio della carità, la cura pastorale in una parrocchia, l’esercizio ministeriale a servizio di compiti diocesani o interparrocchiali, la disponibilità all’aiuto ad altre chiese (in Italia o nel mondo), la presenza in organismi e strutture diocesane, la valorizzazione della professione.

8. Convinti che ci sembra prematuro nella nostra fase di riscoperta del diaconato fissarne troppo minuziosamente il ministero, che sappiamo aperto alle sempre nuove esigenze del cammino ecclesiale, abbiamo apprezzato la sobrietà dei riferimenti proposti dal documento della Conferenza Episcopale Italiana *I diaconi permanenti nella chiesa in Italia* (1993). Per questo riportiamo letteralmente i numeri che descrivono il ministero diaconale, con la sola aggiunta delle evidenziazioni per aiutare la lettura.

40. Nella multiforme ricchezza del dono ricevuto, che li destina alle varie attività del servizio della Parola, del sacramento e della carità, il ministero dei diaconi deve rimanere aperto alle sollecitazioni che dallo Spirito e dai segni dei tempi vengono alla Chiesa e alla sua missione. Un servizio ecclesiale di ampio respiro chiede loro di essere pronti a rispondere all’esigenza, oggi particolarmente urgente, di una capillare evangelizzazione e testimonianza della carità nelle loro più svariate forme.

⁷ CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione dogmatica *Lumen gentium*, n. 29.

⁸ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione ai Diaconi Permanenti* (16 marzo 1985), n. 2: *Insegnamenti*, VIII, 1 (1985), p. 649. Anche il *Direttorio* della Congregazione per il Clero, dedicando attenzione specifica all’individuazione degli ambiti del ministero diaconale utilizza la triplice partizione. Si vedano i nn. 22-42.

Ai diaconi si chiede particolare cura per **l'educazione dei giovani al Vangelo della carità**, per il **servizio sollecito ai poveri** con quell'amore preferenziale che fece grandi san Lorenzo e tutti i santi diaconi della storia della Chiesa e che oggi reclama nuove e più audaci forme, nel contesto di una cultura della solidarietà evangelica, per **l'educazione permanente dei cristiani alla necessaria presenza nel sociale e nel politico**.

41. Tra i compiti dei diaconi ha un posto importante **l'annuncio del Vangelo**: il ministero loro riconosciuto di *proclamare la pagina evangelica nella liturgia della Parola* è il culmine e la fonte dell'esercizio autorevole di questo annuncio, che compete loro nella *catechesi*, nella *predicazione* e nell'*omelia* (cf cann. 757, 767 § 1). In particolare essi sono ministri qualificati per la *preparazione catechetica e pastorale dei candidati ai sacramenti, dei genitori e dei padrini per il battesimo e la cresima*. I diaconi presiedono inoltre la *celebrazione della parola di Dio*, anche quando è sostitutiva della messa festiva in caso di necessità (cf can. 1248 § 2).

42. I diaconi partecipano al **ministero del culto divino** (cf can. 835 § 3) anzitutto svolgendo i *compiti che i libri liturgici loro riconoscono* nella celebrazione dell'eucaristia, accanto al vescovo e ai presbiteri.

Essi sono *ministri ordinari della sacra comunione* (cf can. 910 § 1), *dell'esposizione e della benedizione eucaristica* (cf can. 943).

43. I diaconi inoltre sono chiamati a molteplici funzioni liturgiche, in particolare sono *ministri ordinari dei battesimo* (cf. can. 861 § 1), nel rispetto del ministero del parroco cui compete la funzione speciale di conferire il battesimo ai propri parrocchiani (cf can. 530 § 1). Con la opportuna delega possono assistere al *sacramento del matrimonio* (cf can. 1108 § 1). Possono presiedere le *esequie* celebrate senza la messa e impartire le benedizioni espressamente consentite loro dai libri liturgici (cf can. 1169 § 3).

44. Al diacono può essere affidato un compito specifico nella **cura pastorale di una parrocchia**, secondo il mandato e le disposizioni del vescovo: la parrocchia, infatti, è «l'ambiente usuale in cui la vasta maggioranza dei diaconi assolvono il mandato della loro ordinazione "per aiutare il vescovo e il suo presbitero"».

Il diacono può essere impegnato anche nelle comunità parrocchiali senza presbitero residente e nelle parrocchie affidate *in solidum* a un gruppo di sacerdoti, per la cura di quegli ambiti che sono propri del ministero diaconale (cf can. 517 § 2). Tra i presbiteri e i diaconi si perseguono con generosa e reciproca pazienza le forme di una costruttiva e cordiale collaborazione.

Ai diaconi possono essere affidati **impegni pastorali nelle strutture diocesane, come negli uffici di curia, negli organismi o commissioni diocesane, nei vicariati, nelle zone pastorali, nei quartieri** e per l'animazione pastorale di fasce di età, di ambienti, di settori.

Il vescovo, nell'affidare il mandato, tenga conto delle necessità della diocesi e anche della condizione familiare e professionale del diacono.

Partecipi della sollecitudine di tutte le Chiese, i vescovi siano pronti a far sì che i diaconi della loro diocesi si mettano a disposizione per **servire le Chiese che soffrono per scarsità di clero**, sia in forma definitiva sia a tempo determinato, e, in particolare, per dedicarsi, previa una specifica accurata preparazione, alla **missione ad gentes**. I necessari rapporti siano regolati, con idonea convenzione, tra i vescovi interessati (cf can. 271).

45. Il ministero ecclesiale dei diaconi comporta che essi siano **presenti negli organismi diocesani di partecipazione, in particolare nel consiglio pastorale diocesano** (cf. cann. 511ss). Se in possesso di specifiche competenze, i diaconi potranno essere opportunamente chiamati a far parte del **consiglio diocesano degli affari economici** (cf. cann. 492ss). Del consiglio presbiterale, per la sua specifica natura, i diaconi non possono essere membri (cf. cann. 495 § 1 e 498 § 1).

46. Attraverso i **diaconi che svolgono attività professionale o lavorativa**, il ministero si arricchisce di sensibilità, esigenze e provocazioni che derivano da una presenza capillare nei contesti umani più lontani dalla Chiesa. Essi però non devono sostituirsi ai laici, i quali per loro specifica missione sono «particolarmente chiamati a rendere presente e operosa la Chiesa in questi luoghi e in quelle circostanze, in cui essa non può diventare sale della terra se non per loro mezzo» (*Lumen gentium*, n. 33). Dai diaconi ci si attende che in mezzo ai fedeli siano animatori di questa diaconia che appartiene all'intero popolo di Dio. Non precipuamente ai diaconi, d'altra parte, appartiene il compito e l'onere dell'animazione cristiana delle realtà temporali, che è peculiare caratteristica della missione dei laici.

47. Secondo la disciplina della Chiesa, i diaconi possono assumere ed esercitare una professione con o senza esercizio di potere civile; possono liberamente assumere l'amministrazione di beni temporali ed esercitare uffici secolari. Abbiano sempre cura di valutare ogni cosa con prudenza e, se necessario, chiedano consiglio al vescovo o al suo delegato (cf. can. 288).

Nell'esercizio delle attività commerciali e degli affari si distinguano nel dare buona testimonianza di onestà e di correttezza deontologica; osservino anzitutto gli obblighi della giustizia e le leggi civili.

Solo con il consenso del vescovo, i diaconi possono svolgere attività sindacale, anche rivestendo funzioni direttive, sempre ispirandosi alla dottrina sociale della Chiesa e favorendo la pace e la concordia, fondate sulla verità e sulla giustizia.

Non possono impegnarsi, invece, nella militanza attiva nei partiti politici e non assumano ruoli di rappresentanza democratica (consiglieri comunali e regionali, parlamentari nazionali) e di governo locale, regionale e nazionale.

III

DISCERNIMENTO VOCAZIONALE

9. La vocazione al diaconato procede da Dio come avvenimento di grazia, che interpella il singolo soggetto e insieme suppone e domanda un cammino di fede da parte dell'intera comunità.

Il legame tra il cammino personale e quello ecclesiale chiede di essere particolarmente tenuto presente oggi, mentre il ministero diaconale va prendendo nuova provvidenziale configurazione.

Contesto idoneo alle vocazioni al diaconato è una Chiesa intenta a discernere le vie per le quali oggi il Signore la chiama a sostenere la responsabilità del Vangelo, a vivere e manifestare il mistero della comunione, a tradurre in opere e in istituzioni le premure della carità e i diversi servizi pastorali. Per questi impegni si aprono ai diaconi preziose e interessanti possibilità.

Il discernimento della vocazione al diaconato permanente, sia quando questa incomincia a prendere forma come ipotesi, sia nel momento dell'accettazione di un soggetto come aspirante a questo ministero, va condotto con serietà ed è condizione determinante per l'intero cammino di formazione e per l'adeguata impostazione del futuro ministero. Esso, come impegna il soggetto a essere chiaro di fronte alla volontà del Signore ed esigente con se stesso, così chiede alla pastorale diocesana altrettanta chiarezza sull'esistenza di fatto delle condizioni necessarie perché il ministero diaconale possa essere correttamente inserito ed esercitato in essa⁹.

Circa il discernimento vocazionale vanno tenuti in considerazione almeno tre elementi: le qualità (generali) del candidato; le condizioni canoniche e i requisiti derivanti dal suo stato di vita; le varie figure responsabili del discernimento.

Qualità del candidato

10. Fin dai tempi della prima comunità cristiana, in cui prese forma l'esperienza diaconale, si sentì il bisogno di specificare i requisiti delle persone a cui affidare il ministero di diacono: «Siano dignitosi, non doppi nel parlare, non dediti a molto vino né avidi di guadagno disonesto, e conservino il mistero della fede in una coscienza pura. Perciò siano prima sottoposti a una prova e poi, se trovati irreprensibili, siano ammessi al loro servizio... I diaconi non siano sposati che una sola volta, sappiano dirigere bene i propri figli e le proprie famiglie. Coloro infatti che avranno ben servito, si acquisteranno un grado onorifico e una grande sicurezza nella fede in Cristo Gesù» (*1 Tm 3, 8-10.12-13*).

Virtù umane e cristiane

La tradizione della Chiesa ha ulteriormente completato e precisato i requisiti che sostengono l'autenticità di una chiamata al diaconato. Essi sono prima di tutto quelli che valgono per gli ordini in generale: «Siano promossi agli ordini soltanto quelli che... hanno fede integra, sono mossi da retta intenzione, posseggono la scienza debita, godono buona stima, sono di integri costumi e di provate virtù e sono dotati di tutte quelle altre qualità fisiche e psichiche congruenti con l'ordine che deve essere ricevuto»¹⁰.

La fede integra si esprime anche con lo spirito di preghiera, l'amore alla Chiesa e alla sua missione e una vita spirituale ordinata, con il riferimento ad una guida¹¹.

⁹ DP 10-11.

¹⁰ CIC, can. 1029.

¹¹ Cf. DP 13.

I candidati al DP devono dimostrare di desiderare il diaconato non per interessi puramente personali (una migliore sistemazione, impiego del tempo libero, ecc.) o per progetti di singoli gruppi e neppure primariamente per la propria realizzazione, ma per il servizio della Chiesa, secondo il piano pastorale della diocesi. I candidati devono essere già inseriti in modo vivo nella comunità cristiana e in essa stimati dai pastori e dalla gente.¹²

Virtù pastorali

Alle virtù personali dovranno aggiungersi specifiche virtù pastorali confacenti al ministero diaconale. Tali virtù dovranno essere effettivamente in esercizio già prima dell'inizio del cammino di formazione al diaconato permanente.

Tra le *qualità umane* sono da segnalare: «la maturità psichica, la capacità di dialogo e di comunicazione, il senso di responsabilità, la laboriosità, l'equilibrio e la prudenza»¹³.

Tra le *virtù evangeliche* hanno particolare rilevanza: «la preghiera, la pietà eucaristica e mariana, un *senso della Chiesa* umile e spiccato, l'amore alla Chiesa e alla sua missione, lo spirito di povertà, la capacità di obbedienza e di comunione fraterna, lo zelo apostolico, la disponibilità al servizio, la carità verso i fratelli»¹⁴ ed anche la sincera docilità e disponibilità alla collaborazione apostolica e quindi a un servizio organico inserito in una pastorale d'insieme come anche l'esercizio previo di una concreta responsabilità pastorale che permetta di dare buona prova delle proprie capacità e della propria dedizione e di misurare realisticamente la propria intenzione¹⁵.

Preparazione culturale

I candidati al DP possono provenire da tutti gli ambiti sociali ed esercitare qualsiasi attività lavorativa o professionale purché essa non sia, secondo le norme della Chiesa e il prudente giudizio del vescovo, sconveniente con lo stato diaconale¹⁶.

Tale attività deve essere praticamente conciliabile con gli impegni di formazione e l'effettivo esercizio del ministero. Ai candidati si chiederà una preparazione culturale generale proporzionata ai compiti che prevedibilmente saranno loro affidati. Criterio fondamentale resta la stima per la cultura ed una reale ricerca di formazione permanente.

Condizioni canoniche e requisiti rispondenti allo stato di vita dei candidati

11. *Condizioni canoniche:* sin dall'inizio del cammino di discernimento devono verificarsi le condizioni canoniche prescritte dalla legislazione universale, nazionale e diocesana della Chiesa.

L'età minima per l'accettazione tra gli aspiranti al diaconato è, per i celibi, di anni ventuno (ma l'ordinazione potrà avvenire solo dopo il compimento del venticinquesimo anno), per i coniugati, di anni trentuno (ma l'ordinazione potrà avvenire solo dopo il compimento del trentacinquesimo anno)¹⁷. Questi ultimi devono aver già vissuto almeno 5 anni di matrimonio.

L'età massima di ammissione tra i candidati è normalmente di sessant'anni.

«E' necessario verificare che gli aspiranti siano liberi da irregolarità e da impedimenti (cfr. cann. 1040-1042)»¹⁸.

12. Quanto ai *requisiti rispondenti allo stato di vita dei candidati* si tengano conto delle seguenti disposizioni:

¹² DP 13.

¹³ NF 32.

¹⁴ NF 32.

¹⁵ Cf. DP 14.

¹⁶ «Nei casi difficili, che esigono scelte rilevanti, la decisione ultima sulle condizioni da richiedere spetta al vescovo».

DP 18.

¹⁷ Cf. CIC can. 1031§2.

¹⁸ DP 19.

Celibi: per legge della Chiesa, confermata dallo stesso Concilio ecumenico, coloro che da giovani sono chiamati al diaconato sono obbligati ad osservare la legge del celibato. È questa una legge particolarmente conveniente per il sacro ministero, cui liberamente si sottopongono coloro che ne hanno ricevuto il carisma.

Il diaconato permanente vissuto nel celibato dà al ministero alcune singolari accentuazioni. L'identificazione sacramentale con Cristo infatti viene collocata nel contesto del cuore indiviso, cioè di una scelta sponsale, esclusiva, perenne e totale dell'unico e sommo Amore; il servizio alla Chiesa può contare su di una piena disponibilità; l'annuncio del Regno è suffragato dalla testimonianza coraggiosa di chi per quel Regno ha lasciato anche i beni più cari.¹⁹

Sposati: quando si tratti di uomini coniugati, occorre fare attenzione a che siano ammessi al diaconato quanti abbiano dimostrato di saper gestire la propria famiglia e godano di stabilità nella vita familiare. Moglie e figli conducano una vita veramente cristiana e si distinguano per l'onesta reputazione, per non essere di impedimento al ministero del marito/padre.²⁰

I candidati sposati non possono essere ammessi senza aver ricevuto il consenso della moglie.

Vedovi: condizione perché i candidati vedovi possano essere accolti è che essi abbiano già provveduto o dimostrino di essere in grado di provvedere adeguatamente alla cura umana e cristiana dei loro figli.²¹

I diaconi rimasti vedovi non possono contrarre matrimonio in virtù della tradizionale disciplina ecclesiastica.²² Essi sono chiamati a dare prova di solidità umana e spirituale nella loro condizione di vita.

Membri di Istituti di vita consacrata e di Società di vita apostolica: «I diaconi permanenti appartenenti a Istituti di vita consacrata o a Società di vita apostolica sono chiamati ad arricchire il loro ministero con il particolare carisma ricevuto. La loro azione pastorale, infatti, pur essendo sotto la giurisdizione dell'Ordinario del luogo, è tuttavia caratterizzata dai tratti peculiari del loro stato di vita religioso o consacrato. Essi si impegneranno perciò ad armonizzare la vocazione religiosa o consacrata con quella ministeriale e ad offrire il loro originale contributo alla missione della Chiesa»²³.

Le persone responsabili della formazione

13. Nella formazione dei diaconi permanenti, il primo segno e strumento dello Spirito di Cristo è il *vescovo*. È lui il responsabile ultimo del loro discernimento e della loro formazione.

Il vescovo nomina alcune persone che curano direttamente la formazione dei candidati al diaconato permanente. In questa fase di sperimentazione del presente direttorio e del cammino formativo che esso propone, le figure di riferimento costituenti l'équipe formativa sono: il *direttore per la formazione*, il *coordinatore dei programmi di studio*, e un *sacerdote* scelto dal vescovo. Accanto all'équipe – e in maniera complementare ad essa – prestano la loro opera formativa il *direttore spirituale*, scelto dal candidato e approvato dal vescovo e i *professori*.

Il *direttore per la formazione* ha il compito di coordinare le varie persone impegnate nella formazione, di presiedere e animare tutta l'opera educativa nelle sue varie dimensioni, e di tenere i contatti con le famiglie degli aspiranti e dei candidati coniugati e con le loro comunità di prove-

¹⁹ Cf. NF 36.

²⁰ NF 37.

²¹ NF 38.

²² Cf. CIC can. 1087.

²³ NF 39.

nienza. Inoltre, egli ha la responsabilità di presentare al vescovo, dopo aver sentito il parere degli altri formatori, escluso il direttore spirituale, il giudizio di idoneità sugli aspiranti per la loro ammissione tra i candidati, e sui candidati per la loro promozione all'ordine del diaconato»²⁴.

Il *coordinatore dei programmi di studio*²⁵ è incaricato di seguire da vicino il cammino di formazione culturale e teologica del candidato diacono, offrendo il suo sostegno e il suo consiglio per la soluzione degli eventuali problemi e per la personalizzazione dei vari momenti formativi. È inoltre chiamato a collaborare con il direttore per la formazione nella programmazione delle diverse attività formative e nell'elaborazione del giudizio di idoneità da presentare al vescovo.

Il *sacerdote*²⁶ scelto dal vescovo si assume l'impegno di iniziare e accompagnare il candidato nelle attività pastorali che riterrà più idonee. Inoltre, avrà cura di fare una periodica verifica del lavoro fatto con il candidato stesso e di comunicare l'andamento del tirocinio al direttore per la formazione.

Il *direttore spirituale* ha come compito quello di «discernere l'opera interiore che lo Spirito compie nell'anima dei chiamati e, allo stesso tempo, di accompagnare e sostenere la loro continua conversione; dovrà inoltre dare concreti suggerimenti per la maturazione di un'autentica spiritualità diaconale e offrire stimoli efficaci per l'acquisizione delle virtù che vi sono connesse. Per tutto ciò, gli aspiranti e i candidati siano invitati ad affidarsi per la direzione spirituale solo a sacerdoti di provata virtù, dotati di buona cultura teologica, di profonda esperienza spirituale, di spiccato senso pedagogico, di forte e squisita sensibilità ministeriale»²⁷.

I *professori*²⁸ concorrono in modo rilevante alla formazione dei futuri diaconi. Essi infatti, attraverso l'insegnamento, alimentano la fede dei candidati e li abilitano al compito di maestri del popolo di Dio. Per poter armonizzare il loro specifico contributo con le altre dimensioni della formazione, è importante che essi siano disponibili, a seconda delle circostanze, a collaborare e confrontarsi con le altre persone impegnate nella formazione. Contribuiranno così ad offrire ai candidati una formazione unitaria e li faciliteranno nella necessaria opera di sintesi.

I tempi della formazione

14. Il primo discernimento prende l'avvio, normalmente, con la segnalazione o *presentazione dell'aspirante*²⁹ da parte del parroco o di un altro presbitero in ragione della responsabilità pastorale sul soggetto. Nel caso di un'iniziativa personale dell'aspirante, sarà sempre necessaria la presentazione da parte del parroco e tale decisione dovrà essere accolta e condivisa dalla comunità. La segnalazione dovrà assumere la forma di una relazione scritta e verrà presentata al direttore della formazione.

Dopo la presentazione, inizia il *periodo propedeutico*³⁰ - ordinariamente della durata di un anno - che culmina con il discernimento fatto dal direttore della formazione in collaborazione con l'équipe formativa. Se il giudizio d'idoneità è positivo, il vescovo ascrive l'aspirante tra i candidati al diaconato.

²⁴ NF 21.

²⁵ NF 22.

²⁶ NF 24.

²⁷ NF 23.

²⁸ Cf. NF 25.

²⁹ NF 40.

³⁰ NF 41-44.

L'ammissione pubblica tra i candidati al diaconato avviene attraverso il *rito liturgico di "ammissione tra i candidati all'ordine del diaconato"*³¹. «Al momento del rito ciascun candidato dovrà esprimere chiaramente e per iscritto l'intenzione di impegnarsi per il servizio della Chiesa particolare, significando in tal modo l'adesione a un ministero ecclesiale e la piena disponibilità al vescovo (cfr. can. 1034, 1)»³². Il rito conclude il periodo propedeutico.

Inizia così il *tempo della formazione* che deve prevedere almeno tre anni per tutti i candidati. Per i candidati "giovani" è auspicabile la loro residenza in una casa comune³³. Durante questi tre anni al candidato saranno conferiti i ministeri del lettorato e dell'accollato³⁴. Nel tempo della formazione il candidato è seguito dal direttore spirituale e può essere accompagnato da un "tutore".

Alla fine dell'itinerario formativo il candidato che, d'accordo con il direttore per la formazione, ritenga di avere i requisiti necessari per essere ordinato, può indirizzare al proprio vescovo la richiesta di essere ordinato diacono³⁵. Il vescovo valuterà la sua idoneità attraverso un attento scrutinio. Se la verifica risulterà positiva, si procederà all'*ordinazione diaconale*.

Con l'ordinazione diaconale prende il via il ministero, che verrà esercitato a seconda delle responsabilità conferite al diacono da parte del vescovo. Contemporaneamente inizia anche il *periodo delle formazione permanente*, sollecitudine ecclesiale finalizzata a far vivere in pienezza i doni ministeriali ricevuti, in ogni periodo e condizione di vita. «Considerata dalla prospettiva del vescovo, e dei presbiteri, cooperatori dell'ordine episcopale, che portano la responsabilità e il peso del suo espletamento, la formazione permanente consiste nell'aiutare i diaconi a superare qualsiasi dualismo o rottura fra spiritualità e ministerialità ma, prima ancora, a superare ogni rottura fra la propria eventuale professione civile e la spiritualità diaconale»³⁶

Il sostegno al cammino formativo

15. «La *comunità diocesana*, e in particolare quella *parrocchiale*, non deve essere spettatrice passiva dei vari momenti del cammino al diaconato. Accompagni invece l'ammissione di ogni soggetto tra gli aspiranti con un adeguato cammino di catechesi che, mentre sensibilizza la parrocchia verso questo ministero, sia di grande aiuto per il soggetto nel discernimento e nella formazione. Un simile cammino di catechesi e di sensibilizzazione venga previsto, a tempo debito, anche nelle parrocchie o nelle strutture ecclesiali alle quali il diacono sarà poi inviato»³⁷.

La *famiglia*³⁸ può costituire un aiuto straordinario per gli aspiranti e i candidati più giovani. Essa dovrà essere invitata ad accompagnare il cammino formativo con la preghiera, il rispetto, il buon esempio e l'aiuto spirituale e materiale, soprattutto nei momenti difficili. Anche nel caso di genitori e familiari indifferenti e contrari alla scelta vocazionale, il confronto chiaro e sereno con la loro posizione e gli stimoli che ne derivano possono essere di grande aiuto, perché la vocazione maturi in modo più consapevole e determinato. Per quanto attiene gli aspiranti e i candidati sposati, ci si dovrà impegnare per far sì che la comunione coniugale contribuisca validamente a confortare il loro cammino di formazione verso il traguardo del diaconato.

³¹ NF 45-48.

³² DP 15.

³³ NF 50.

³⁴ NF 49-59 precisa i tempi e modi, riferendosi al Diritto Canonico, a *Ministeria quaedam* e al *Pontificale romano*.

³⁵ NF 60.

³⁶ DMDP 66.

³⁷ DP 11

³⁸ Cf NF 27.

IV

LA PROPOSTA FORMATIVA

16. Da un punto di vista teorico, la formazione potrebbe riguardare soggetti provenienti da fasce d'età e condizioni soggettive sociali e culturali molto diversificate e ciò comporterebbe la necessità di prevedere cammini formativi differenziati. Nella prassi formativa delle diocesi in cui il DP è già avviato, la maggior parte degli aspiranti diaconi proviene dal mondo degli adulti.

Parlare di formazione, per questi soggetti credenti adulti in vista del loro ministero diaconale, non significa elaborare cammini di consolidamento della personalità (come avviene con i soggetti giovani), ma facilitare l'interpretazione del loro vissuto, riconoscendovi i segni effettivi della grazia e quindi gli indizi di una vocazione diaconale in un certo senso già operativa. In tal modo il futuro ministero non andrà immaginato come una realtà a sé stante, priva di qualsiasi rapporto con quanto già si sta vivendo nel cammino di formazione, bensì in forte e naturale continuità, fermo restando la disponibilità a svolgerlo in totale obbedienza al proprio vescovo.

Formare, dunque, significa valutare, confermare, orientare, espandere, selezionare le esperienze in atto e, soprattutto, aiutare a leggerle e a fondarle spiritualmente, orientandole al ministero diaconale. In questo lavoro di configurazione diaconale della personalità potrà verificarsi anche il caso di dover "aggiungere" qualche cosa a quanto si sta vivendo, attraverso contributi specifici ed interventi mirati. Ma tutto questo andrà ad innestarsi sul tronco vivo di una soggettività nella quale lo Spirito Santo da tempo agisce con un suo disegno.

Fondamentale risulterà la convergenza tra la proposta formativa offerta al candidato dalla diocesi e il suo impegno di *autoformazione*, «che non significa isolamento, chiusura o indipendenza dai formatori, ma responsabilità e dinamismo nel rispondere con generosità alla chiamata di Dio, valorizzando al massimo le persone e gli strumenti che la provvidenza mette a disposizione»³⁹.

Tenendo conto di quanto già indicato al n. 10, possiamo evidenziare alcune traiettorie che costituiscono l'ossatura della proposta formativa rivolta ai futuri diaconi permanenti.

Formazione umana

17. Si tratta di aiutare i futuri diaconi permanenti a valorizzare le loro capacità umane, specialmente quelle indicate dal n. 10 del presente Direttorio: «Essi devono perciò essere educati ad acquisire e perfezionare una serie di qualità umane che permettano loro di godere la fiducia della comunità, di impegnarsi con serenità nel servizio pastorale, di facilitare l'incontro e il dialogo»⁴⁰. Tra queste qualità vengono segnalate la capacità di relazionarsi con gli altri, la maturità affettiva e l'educazione alla libertà.⁴¹

Formazione spirituale

18. «La formazione umana si apre e si completa nella formazione spirituale, che costituisce il cuore e il centro unificante di ogni formazione cristiana. Suo fine è di tendere allo sviluppo della vita nuova ricevuta nel Battesimo. Quando un candidato inizia il cammino di formazione diaconale, generalmente ha già avuto una certa esperienza di vita spirituale come, per esempio, il riconoscimento dell'azione dello Spirito, l'ascolto e la meditazione della Parola di Dio, il gusto della preghiera, l'impegno al servizio dei fratelli, la disponibilità al sacrificio, il senso della Chiesa, lo zelo apostolico. A seconda poi del suo stato di vita, egli ha già maturato una certa spiritualità ben precisa: familiare, di consacrazione nel mondo o di consacrazione nella vita religiosa. La formazione spiri-

³⁹ NF 28.

⁴⁰ NF 66.

⁴¹ NF 67-69.

tuale del futuro diacono, pertanto, non potrà ignorare quest'esperienza già acquisita, ma dovrà verificarla e rafforzarla, per innestare su di essa i tratti specifici della spiritualità diaconale»⁴².

I *contenuti* principali di questa formazione sono: la scoperta e la condivisione dell'amore di Cristo servo, l'eucaristia, la parola di Dio, la preghiera della Chiesa, l'obbedienza. I *mezzi* attraverso i quali formarsi sono: ritiri mensili, esercizi spirituali annuali, istruzioni e accompagnamento spirituale. La formazione deve tenere presente se il candidato è uno sposato o celibe. Nel caso degli sposati occorre prestare particolare attenzione alle loro famiglie, cercando il coinvolgimento delle mogli e dei figli.⁴³

Formazione culturale e teologica

19. «La formazione intellettuale è una dimensione necessaria della formazione diaconale, in quanto offre al diacono un sostanzioso alimento per la sua vita spirituale e un prezioso strumento per il suo ministero. Essa è particolarmente urgente oggi, di fronte alla sfida della nuova evangelizzazione cui la Chiesa è chiamata in questo difficile trapasso di millennio. L'indifferenza religiosa, l'offuscamento dei valori, la perdita di convergenza etica, il pluralismo culturale esigono che coloro che sono impegnati nel ministero ordinato abbiano una formazione intellettuale completa e seria»⁴⁴.

Anche se si indicano alcune priorità (come la Sacra Scrittura, la Teologia fondamentale e la dogmatica, la Teologia morale, la Liturgia e la Dottrina sociale della Chiesa), di fatto i contenuti prescritti riguardano tutto l'orizzonte teologico (compresa la patristica, la storia della Chiesa, il diritto canonico, e dove è possibile anche la filosofia)⁴⁵.

In qualsiasi caso è necessario che il numero di ore scolastiche, nell'arco dei tre anni di formazione, non sia inferiore a un migliaio. Gli strumenti possono essere diversi: istituti di scienze religiose o scuole istituite appositamente⁴⁶.

Ordinariamente, i candidati devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria (DP 31). Il vescovo può prevedere percorsi di studio personalizzati. Non tutti i corsi devono concludersi con un esame, ma almeno quelli teologici e pastorali⁴⁷.

Formazione pastorale

20. In senso stretto, per formazione pastorale si intende «la cura destinata a far acquisire i principi, i metodi e le capacità operative concernenti l'esercizio del ministero diaconale, secondo la tripla articolazione della Parola, del sacramento e della carità, e a far assumere un atteggiamento di piena comunione e di cordiale collaborazione col vescovo, i presbiteri, i religiosi e i laici, in sintonia con gli obiettivi del piano pastorale della diocesi»⁴⁸.

La formazione pastorale, come quella spirituale, deve essere cadenzata «secondo le tappe dei ministeri istituiti. In tal modo l'ascolto e l'approfondimento della Parola segneranno la preparazione al ministero del lettorato; la riscoperta della centralità dell'eucaristia sarà assicurata in vista dell'accogliuto; la dimensione della carità permetterà di sintetizzare l'intero cammino formativo in vista dell'ordinazione diaconale»⁴⁹.

La formazione pastorale trova nella disciplina chiamata *teologia pastorale* l'occasione per approfondirsi mediante la riflessione scientifica. Tale disciplina deve essere inserita nel curriculum di formazione, assieme ad un tirocinio pastorale pratico⁵⁰.

⁴² NF 71.

⁴³ NF 72-78.

⁴⁴ NF 79.

⁴⁵ NF 81; DP 29-32.

⁴⁶ NF 82.

⁴⁷ DP 31.

⁴⁸ DP 34.

⁴⁹ DP 33.

⁵⁰ NF 85-88; DP 33-36.

Formazione permanente

21. «I candidati siano predisposti a continuare la loro formazione anche dopo l'ordinazione. A tal fine, siano orientati a formarsi una piccola biblioteca personale di indirizzo teologico-pastorale e ad essere disponibili ai programmi di formazione permanente»⁵¹.

La formazione permanente deve abbracciare tutti gli ambiti formativi degli anni di preparazione al ministero, alternando momenti di spiritualità, attività, studio e ricerca, ed esperienze pastorali concrete.

⁵¹ NF 84.

V

ORDINAZIONE E SOSTENTAMENTO

L'ordinazione e i suoi effetti canonici

22. «Per essere ammessi all'ordinazione i candidati devono presentare domanda scritta al vescovo, dichiarando l'assoluta libertà di scelta e la volontà di dedicarsi in modo definitivo al ministero ecclesiastico del diaconato (cfr. can. 1036).

I candidati coniugati devono presentare anche il consenso scritto delle rispettive mogli (cfr. can. 1031 2).

I candidati celibi devono assumere pubblicamente l'obbligo del celibato, mediante il rito prescritto (cfr. can. 1037)»⁵².

23. «Con l'ordinazione diaconale si diventa chierici e si viene incardinati nella Chiesa particolare, o nell'istituto di vita consacrata, o nella società di vita apostolica (cfr. can. 266), con le determinazioni dettate in materia dalla legislazione canonica vigente.

I diaconi ordinati al servizio di una Chiesa particolare, per esercitare in via ordinaria il ministero in un'altra Chiesa, devono avere il consenso del proprio vescovo e l'autorizzazione del vescovo di quella diocesi (cfr. can. 271).

Dal momento dell'ordinazione i diaconi sono tenuti all'obbligo quotidiano della celebrazione delle Lodi mattutine, dei Vespri e della Compieta»⁵³.

Il sostentamento e la previdenza

24. «Il diacono provvede di norma al proprio sostentamento, e a quello della propria eventuale famiglia, mediante la remunerazione che gli deriva dalla professione civile, da altri redditi o dalle proprie pensioni.

Il diacono che, per mandato del vescovo diocesano, è impegnato in un ufficio ministeriale a tempo pieno, tale cioè da escludere l'esercizio di una professione civile, e che d'altra parte non è in grado di provvedere diversamente alla remunerazione adeguata alla sua condizione familiare, riceverà la remunerazione dall'ente o dagli enti ecclesiastici presso i quali egli svolge la sua funzione ministeriale»⁵⁴.

«Nel mandato che conferisce l'ufficio a tempo pieno ad un diacono, l'ordinario stabilisca l'importo della remunerazione e indicherà gli enti che la devono corrispondere. L'entità della remunerazione di un diacono, impegnato in un ufficio ministeriale a tempo pieno, deve tenere conto sia dei criteri relativi alla remunerazione dei sacerdoti sia della situazione familiare del diacono stesso.»⁵⁵

In ogni caso, il responsabile pastorale del diacono provvederà a rifondere eventuali spese da lui sostenute nell'esercizio del ministero.

⁵² DP 37.

⁵³ DP 38.

⁵⁴ DP 49.

⁵⁵ DP 50. In Italia i diaconi permanenti non sono inseriti nel sistema di sostentamento del clero.

INDICE

<i>Premessa del vescovo</i>	pag. 3
<i>Sigle</i>	pag. 4
INTRODUZIONE	
I. LA FIGURA DEL DIACONO	pag. 6
<i>“Io sto in mezzo a voi come colui che serve” (Lc 22,27)</i>	pag. 6
<i>I diaconi sono ministri nella Chiesa di Dio, non solo dispensatori di cibi e bevande</i>	pag. 6
<i>“Non è ordinato per il sacerdozio, ma per il servizio del vescovo”</i>	pag. 7
<i>Disse allora lo Spirito a Filippo: “Và avanti, e raggiungi quel carro” (At 8,29)</i>	pag. 7
<i>“Uomini di buona reputazione, pieni di Spirito e di saggezza”(At 6,3)</i>	pag. 7
II. IL MINISTERO DEL DIACONO	pag. 8
III. DISCERNIMENTO VOCAZIONALE	pag. 11
<i>Qualità del candidato</i>	pag. 11
<i>Condizioni canoniche e requisiti rispondenti allo stato di vita dei candidati</i>	pag. 12
<i>Le persone responsabili della formazione</i>	pag. 13
<i>I tempi della formazione</i>	pag. 14
<i>Il sostegno al cammino formativo</i>	pag. 15
IV. LA PROPOSTA FORMATIVA	pag. 16
<i>Formazione umana</i>	pag. 16
<i>Formazione spirituale</i>	pag. 16
<i>Formazione culturale e teologica</i>	pag. 17
<i>Formazione pastorale</i>	pag. 17
<i>Formazione permanente</i>	pag. 17
V. ORDINAZIONE E SOSTENTAMENTO	pag. 18
<i>L'ordinazione e i suoi effetti canonici</i>	pag. 18
<i>Il sostentamento e la previdenza</i>	pag. 18